



Comunità Montana Lario Intelvесе

L.R. n. 31 del 05/12/2008 art. n. 24

"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane"

BANDO ANNO 2026

Allegato alla delibera di Giunta Esecutiva n. 92 del 18.12.2024

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1)	OBIETTIVI E GENERALITÀ	3
2)	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3)	MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	4
4)	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
5)	CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	5
5.1)	Limiti e divieti generali	6
6)	NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	7
7)	SPESE AMMISSIBILI	7
7.1)	Spese di intervento	7
8)	MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	8
8.1)	Chi può presentare domanda	8
8.2)	Chi non può presentare domanda	8
8.3)	Condizioni di ammissibilità della domanda	8
8.3.2)	Obiettivi degli investimenti	8
2.1.3	: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	9
2.1.4	: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	9
8.5)	Interventi non ammissibili	9
8.6)	Condizioni, limiti e divieti	10
8.6)	Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti	11
9)	PUNTEGGI DI PRIORITÀ	12
10)	RISORSE FINANZIARIE	13
10.1)	Riparti delle risorse	13
10.2)	Integrazione di risorse da parte delle Comunità Montane	13
11)	BANDI DELLE COMUNITÀ MONTANE	13
12)	PROCEDURE AMMINISTRATIVE	14
13)	IMPEGNI DEI BENEFICIARI	14
14)	REVOCA	15
15)	CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO	15
16)	MONITORAGGIO E DURATA DEL REGIME DI AIUTO	16
17)	ELENCO DEI COMUNI MONTANI	17

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 73 "Investimenti" del Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai Piani Strategici nazionali nell'ambito della Politica agricola comune (PSP).

Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Le presenti disposizioni attuative definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalle Comunità Montane.

Nella individuazione delle misure e delle relative tipologie di intervento, da attivare attraverso i propri bandi, le Comunità Montane tengono conto delle esigenze e delle priorità di intervento desunte dalle indicazioni del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e dei piani pluriennali di opere e interventi di cui all'art. 8 della l.r. 19/2008 e s.m.i.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi alla base alle disposizioni attuative riguardano:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge

24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";

- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

3) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole"

Tipologie di intervento:

- 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
- 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia nei Comuni montani indicati nell'Allegato B alla d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11";

Per quanto riguarda gli interventi di aziende ricadenti in Comuni non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità Montane, la competenza alla gestione della domanda è della Comunità Montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune.

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

5) CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"¹.

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda** all'anno sul territorio regionale **per una o più misure fra quelle attivate dai bandi delle Comunità montane** e, nell'ambito di ogni misura, la domanda può riguardare più tipologie d'intervento attivate.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 4 "localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

¹ Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini del presente bando per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini del presente bando, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

5.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"² nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento³);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁴;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti;

² Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022.. "si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda."

³ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁴ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;

- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

6) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 17.784,00 ed è costituita dalle somme trasferite da Regione Lombardia alle Comunità Montane stanziate dal Decreto n. 16351 del 14/11/2025.

7) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg. 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5. del Reg. (UE) n. 2022/2472.

7.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

- 1) la progettazione o la relazione tecnica;
- 2) le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
- 3) la direzione dei lavori;
- 4) le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

8) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

8.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

8.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

8.3) Condizioni di ammissibilità della domanda

8.3.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola che richiede l’aiuto o la persona preposta alla direzione dell’impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)⁵;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. La durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

8.3.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 2022/2472, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- (a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- (b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- (c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;

⁵ Ai sensi della d.g.r. n. 4416 del 17/03/2021

- (d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- (e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- (f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- (g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

2.1.3 : Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, quali ad esempio:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) impianti mobili per mungitura;
- i) attrezzature mobili per piccoli animali (avicunicoli, elicicoltura, ecc.)
- j) altre attrezzature di stalla.

2.1.4 : Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁶ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria).

Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

8.5) Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali⁷;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti all'aiuto⁸;
- 5) acquisto e impianto di piante annuali⁹;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;

- 8) i lavori di drenaggio¹⁰;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013, e ss.mm.ii;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

8.6) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

⁷ Reg. (UE) n. 2022/2472, art 14.9.d.

⁸ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.a.

⁹ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.b

¹⁰ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.c.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027¹¹, quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione
VITICOLO	○ Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m²; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m², se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.
ORTOFRUTTICOLO	○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 5.1).
OLIVICOLO	○ Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

8.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale di contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle 2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	giovani imprenditori agricoli	40'000,00	80%	32'000,00
	altri richiedenti	40'000,00	65%	26'000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11 e 12, del regolamento (UE) 2022/2472.

¹¹ Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

9) PUNTEGGI DI PRIORITÀ

Al fine di redigere la graduatoria delle domande presentate, si riportano di seguito i parametri, con i relativi punteggi, sulla base dei quali viene stabilito l'ordine prioritario degli interventi medesimi:

Misura 2.1 - Punteggio di priorità per tipologia di intervento	<i>Punti</i>
<i>Tipologia 2.1.3</i> - Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	4
<i>Tipologia 2.1.4</i> - Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria - (Macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza)	10
<i>Tipologia 2.1.4</i> - Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	6

Punteggio di priorità per impresa condotta da giovane imprenditore agricolo In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda	<i>Punti</i>
Impresa agricola condotta da "giovane imprenditore agricolo"	3
Impresa agricola condotta da non "giovane imprenditore agricolo"	1

Priorità per ubicazione (Classificazione comuni territorio montano DGR 2611 del 09.12.2019)	<i>Punti</i>
Azienda ubicata in comune con classificazione di svantaggio: BASSO	1
Azienda ubicata in comune con classificazione di svantaggio: MEDIO	5
Azienda ubicata in comune con classificazione di svantaggio: ELEVATO	10

Imprenditori agricoli che non sono mai stati beneficiari dell'aiuto in questione presenti sul territorio di competenza dell'Ente.	5
Imprenditori agricoli che abbiano presentato una richiesta di finanziamento nell'anno 2024/2025, ma esclusi per mancanza di risorse.	2

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà stabilita rispettivamente dalla data, ora e minuti di validazione a SISCO.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda.

10) RISORSE FINANZIARIE

10.1) Riparti delle risorse

Regione Lombardia, in base alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale, determina lo stanziamento a favore delle Comunità Montane, delle somme necessarie all'attuazione degli interventi di cui presente bando. Il riparto avviene con atto del dirigente responsabile sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota fissa del 10% a tutte le Comunità Montane;
- b) il 20% in proporzione alla superficie agricola utilizzata – SAU;
- c) il 5% in proporzione alla superficie boschiva;
- d) il 20% in proporzione al numero delle imprese agricole;
- e) il 25% in proporzione al numero corrispondente di unità bovine – UB;
- f) il 20% in proporzione al territorio classificato a svantaggio medio o elevato sulla base dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2007.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero disponibili ulteriori risorse nel bilancio regionale, le stesse saranno oggetto di ulteriori riparti applicando i medesimi criteri sopra riportati.

Qualora a una o più Comunità Montane risultino assegnabili somme in eccedenza rispetto al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria in corso di validità, tali somme sono ridistribuite alle restanti Comunità Montane, in proporzione al fabbisogno non soddisfatto.

In fase di calcolo del riparto delle risorse Regione Lombardia considera le riduzioni previste dal paragrafo 16 del presente bando e redistribuisce alle altre Comunità Montane, con le medesime regole determinate nel presente paragrafo, le somme non erogabili a singole Comunità Montane.

10.2) Integrazione di risorse da parte delle Comunità Montane

Le Comunità Montane possono integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione con fondi propri, purché autorizzati preventivamente dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, la quale dovrà verificare il rispetto dell'entità degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione Europea.

Le Comunità Montane che, in assenza della prevista autorizzazione della Direzione Generale Agricoltura, nell'assegnare risorse proprie, determinano il non rispetto dell'entità degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione ne assumono la responsabilità per gli esiti conseguenti.

11) BANDI DELLE COMUNITÀ MONTANE

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alle Comunità Montane, cui sono state assegnate le funzioni amministrative relative agli interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna (art. 24 della l.r. 31/2008).

Successivamente all'approvazione del primo riparto dell'anno, di cui al precedente punto 11.1, le Comunità Montane provvedono a emanare il bando garantendo almeno un mese di apertura per la presentazione delle domande di finanziamento sull'applicativo Si.Sco.

Le Comunità Montane possono altresì decidere se redigere un nuovo bando o se scorrere le graduatorie in corso di validità.

Con l'emanazione di un nuovo bando decadono le graduatorie in corso di validità.

Il bando, in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, stabilisce le misure attivate con le relative tipologie di intervento, il periodo per la presentazione delle domande, i criteri di selezione delle domande con i relativi punteggi di premialità.

Questi ultimi dovranno essere individuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) tipologia degli interventi richiesti;
- b) comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) caratteristiche del richiedente.

Le Comunità Montane sono tenute a pubblicizzare con ogni mezzo i propri bandi portandoli a conoscenza dei potenziali richiedenti, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole.

In applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, le risorse assegnate con i riparti regionali, di cui al precedente punto 11.1, devono essere impegnate dalle CCMM nell'esercizio di assegnazione.

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art 29 comma 5 LR 31/2008), salvo diversa determinazione, in riduzione, delle Comunità montane nei propri bandi.

Le Comunità Montane possono utilizzare le economie di spesa, determinatesi per rinuncia, revoca o minori spese effettuate dai beneficiari, per finanziare ulteriori interventi presenti nelle graduatorie in corso di validità. Non è possibile scorrere le graduatorie con le economie generatesi da domande finanziate in base ad altri bandi.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti inferiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, con le modalità previste dal provvedimento di cui al successivo par. 13, eventuali economie derivanti, possono essere utilizzate per finanziare ulteriori domande con scorrimento della graduatoria.

Le economie di spesa accertate su domande finanziate negli anni precedenti a quello di assegnazione se non destinate a contributi per domande in graduatoria ammesse e non finanziate in base al presente bando devono essere restituite all'Amministrazione regionale.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti superiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, la Comunità Montana stessa potrà riaprire i termini del Bando per un periodo di 15 giorni.

Le somme non impegnate entro l'esercizio corrente dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale.

12) PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali inerenti all'applicazione del presente bando si rimanda al successivo **ALLEGATO A**: "DGR N. 480 DEL 19 GIUGNO 2023 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE (Art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31)" - PROCEDURE AMMINISTRATIVE.

13) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono i seguenti impegni:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nel presente bando e nel provvedimento di cui al precedente paragrafo 13;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle “visite in situ”, dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l’acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l’esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Per ulteriori impegni che devono essere sottoscritti dai richiedenti relativamente ad alcuni specifici interventi, si rimanda al provvedimento di cui al precedente paragrafo 13.

14) REVOCA

Nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 31/2008¹², le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo medesimo.

Comportano inoltre la revoca del finanziamento e la restituzione di tutte le somme erogate:

- l’esecuzione di varianti non autorizzate;
- l’ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle “visite in situ”, dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- nel caso delle misure 2.1 e 2.3, la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l’acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l’esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate. La definizione dei casi di revoca parziale e le modalità dei recuperi delle somme sono indicate nel decreto di cui al paragrafo 13.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

15) CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto, effettua interviste di auditing alle Comunità Montane e accertamenti in loco presso i beneficiari con l’obiettivo di verificare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dalle Comunità Montane.

Rientrano nei controlli di secondo livello le verifiche sulla regolarità delle procedure avviate dalle Comunità Montane e sulla conformità dei bandi emanati in base alla presente deliberazione ed alle procedure amministrative di cui al paragrafo 13.

¹² L’articolo 31 Revoca della l.r. 31/2008 riporta: “1 L’ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora: a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti; b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore; c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo; negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi. 2 L’intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l’atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.”
Fra le fattispecie di cui al punto c) rientra anche il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertato dalle ASL dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso in cui il controllo rilevi difformità, la competente Struttura della DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste procede nell'anno successivo alla **riduzione della quota di riparto** spettante alla Comunità Montana stessa nella percentuale di seguito riportata:

- 20% per difformità del bando redatto dalla CM rispetto alle disposizioni attuative approvate con DGR e dagli ulteriori atti conseguenti o per la mancata od incompleta compilazione delle procedure su SISCO;
- 5% per irregolarità formali che attengono alla completezza e alla trasparenza dell'informazione nei confronti dei beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incompleta comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria e al beneficiario dell'ammissione al finanziamento) e alla completezza degli adempimenti istruttori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali di istruttoria iniziale e finale e di estrazione del campione per il controllo ex post; predisposizione delle graduatorie e loro pubblicazione);
- 20% per errori e irregolarità relativi alla verifica di conformità degli interventi finanziati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidazione del SAL e del saldo finale in assenza o incompletezza della documentazione prevista; mancata effettuazione delle visite in situ; mancata o inadeguata effettuazione dei controlli ex post).

Ferma restando la percentuale massima di riduzione sopra indicata, la somma da portare in detrazione alla quota di riparto in esito alle irregolarità riscontrate, è il risultato della sommatoria degli importi relativi alle domande pagate in presenza di irregolarità.

Nel caso in cui a seguito del controllo si evidenzino delle irregolarità a carico del beneficiario, la Regione Lombardia ne informa la Comunità Montana competente per l'assunzione dei provvedimenti di annullamento degli atti di concessione ed erogazione del contributo.

16) MONITORAGGIO E DURATA DEL REGIME DI AIUTO

Le Comunità Montane sono tenute a presentare una rendicontazione dell'assegnazione delle risorse indicando:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

17) ELENCO DEI COMUNI MONTANI

(Allegato B alla D.g.r. 9 dicembre 2019, n. 2611)

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
16001	Bergamo	Adrara San Martino
16002	Bergamo	Adrara San Rocco
16004	Bergamo	Albino
16248	Bergamo	Algua
16006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
16007	Bergamo	Almenno San Salvatore
16008	Bergamo	Alzano Lombardo
16012	Bergamo	Ardesio
16014	Bergamo	Averara
16015	Bergamo	Aviatico
16017	Bergamo	Azzone
16022	Bergamo	Bedulita
16023	Bergamo	Berbenno
16025	Bergamo	Berzo San Fermo
16026	Bergamo	Bianzano
16027	Bergamo	Blello
16032	Bergamo	Borgo di Terzo
16033	Bergamo	Bossico
16035	Bergamo	Bracca
16036	Bergamo	Branzi
16041	Bergamo	Brumano
16048	Bergamo	Camerata Cornello
16050	Bergamo	Capizzone
16052	Bergamo	Caprino Bergamasco
16056	Bergamo	Carona
16058	Bergamo	Casazza
16060	Bergamo	Casnigo
16061	Bergamo	Cassiglio
16064	Bergamo	Castione della Presolana
16065	Bergamo	Castro
16067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
16068	Bergamo	Cenate Sopra
16070	Bergamo	Cene
16071	Bergamo	Cerete
16074	Bergamo	Cisano Bergamasco
16077	Bergamo	Clusone
16078	Bergamo	Colere
16080	Bergamo	Colzate
16082	Bergamo	Corna Imagna
16249	Bergamo	Cornalba
16247	Bergamo	Costa Serina
16085	Bergamo	Costa Valle Imagna
16086	Bergamo	Costa Volpino
16088	Bergamo	Credaro
16090	Bergamo	Cusio
16092	Bergamo	Dossena
16093	Bergamo	Endine Gaiano
16094	Bergamo	Entratico
16099	Bergamo	Fino del Monte
16100	Bergamo	Fiorano al Serio
16102	Bergamo	Fonteno
16103	Bergamo	Foppolo
16104	Bergamo	Foresto Sperso

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
16106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna
16107	Bergamo	Gandellino
16108	Bergamo	Gandino
16109	Bergamo	Gandosso
16110	Bergamo	Gaverina Terme
16111	Bergamo	Gazzaniga
16116	Bergamo	Gorno
16118	Bergamo	Gromo
16119	Bergamo	Grone
16121	Bergamo	Isola di Fondra
16124	Bergamo	Lefte
16125	Bergamo	Lenna
16127	Bergamo	Locatello
16128	Bergamo	Lovere
16130	Bergamo	Luzzana
16134	Bergamo	Mezzoldo
16136	Bergamo	Moio de' Calvi
16137	Bergamo	Monasterolo del Castello
16144	Bergamo	Nembro
16145	Bergamo	Olmo al Brembo
16146	Bergamo	Oltre il Colle
16147	Bergamo	Oltressenda Alta
16148	Bergamo	Oneta
16149	Bergamo	Onore
16151	Bergamo	Ornica
16156	Bergamo	Palazzago
16158	Bergamo	Parre
16159	Bergamo	Parzanica
16161	Bergamo	Peia
16162	Bergamo	Pianico
16163	Bergamo	Piario
16164	Bergamo	Piazza Brembana
16165	Bergamo	Piazzatorre
16166	Bergamo	Piazzolo
16168	Bergamo	Ponte Nossia
16169	Bergamo	Ponteranica
16171	Bergamo	Pontida
16173	Bergamo	Pradalunga
16174	Bergamo	Predore
16175	Bergamo	Premolo
16178	Bergamo	Ranica
16179	Bergamo	Ranzanico
16180	Bergamo	Riva di Solto
16182	Bergamo	Rogno
16184	Bergamo	Roncobello
16185	Bergamo	Roncola
16186	Bergamo	Rota d'Imagna
16187	Bergamo	Rovetta
16188	Bergamo	San Giovanni Bianco
16190	Bergamo	San Pellegrino Terme
16191	Bergamo	Santa Brigida
16252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
16193	Bergamo	Sarnico

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
16195	Bergamo	Schilpario
16196	Bergamo	Sedrina
16197	Bergamo	Selvino
16199	Bergamo	Serina
16200	Bergamo	Solto Collina
16201	Bergamo	Songavazzo
16202	Bergamo	Sorisole
16204	Bergamo	Sovere
16205	Bergamo	Spinone al Lago
16208	Bergamo	Strozza
16210	Bergamo	Taleggio
16211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
16215	Bergamo	Torre de' Busi
16218	Bergamo	Trescore Balneario
16221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
16253	Bergamo	Val Brembilla
16223	Bergamo	Valbondione
16225	Bergamo	Valgoglio
16226	Bergamo	Valleve
16227	Bergamo	Valnegrà
16230	Bergamo	Vedeseta
16229	Bergamo	Valtorta
16234	Bergamo	Vertova
16235	Bergamo	Viadanica
16236	Bergamo	Vigano San Martino
16237	Bergamo	Vigolo
16239	Bergamo	Villa d'Almè
16240	Bergamo	Villa di Serio
16241	Bergamo	Villa d'Ogna
16242	Bergamo	Villongo
16243	Bergamo	Vilminore di Scalve
16244	Bergamo	Zandobbio
16246	Bergamo	Zogno
17003	Brescia	Agnosine
17005	Brescia	Anfo
17006	Brescia	Angolo Terme
17007	Brescia	Artogne
17010	Brescia	Bagolino
17012	Brescia	Barghe
17016	Brescia	Berzo Demo
17017	Brescia	Berzo Inferiore
17018	Brescia	Bienno
17019	Brescia	Bione
17022	Brescia	Borno
17023	Brescia	Botticino
17024	Brescia	Bovegno
17025	Brescia	Bovezzo
17027	Brescia	Braone
17028	Brescia	Breno
17030	Brescia	Brione
17031	Brescia	Caino
17035	Brescia	Capo di Ponte
17036	Brescia	Capovalle
17044	Brescia	Casto
17047	Brescia	Cedegolo
17049	Brescia	Cerveno
17050	Brescia	Ceto

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
17051	Brescia	Cevo
17054	Brescia	Cimbergo
17055	Brescia	Civate Camuno
17058	Brescia	Collio
17061	Brescia	Concesio
17063	Brescia	Corteno Golgi
17065	Brescia	Darfo Boario Terme
17068	Brescia	Edolo
17070	Brescia	Esine
17074	Brescia	Gardone Riviera
17075	Brescia	Gardone Val Trompia
17076	Brescia	Gargnano
17077	Brescia	Gavardo
17079	Brescia	Gianico
17081	Brescia	Gussago
17082	Brescia	Idro
17083	Brescia	Incudine
17084	Brescia	Irma
17085	Brescia	Iseo
17087	Brescia	Lavenone
17089	Brescia	Limone sul Garda
17090	Brescia	Lodrino
17094	Brescia	Losine
17095	Brescia	Lozio
17096	Brescia	Lumezzane
17098	Brescia	Magasa
17100	Brescia	Malegno
17101	Brescia	Malonno
17104	Brescia	Marcheno
17105	Brescia	Marmentino
17106	Brescia	Marone
17110	Brescia	Monno
17111	Brescia	Monte Isola
17112	Brescia	Monticelli Brusati
17115	Brescia	Mura
17117	Brescia	Nave
17118	Brescia	Niardo
17121	Brescia	Odolo
17123	Brescia	Ome
17124	Brescia	Ono San Pietro
17128	Brescia	Ossimo
17131	Brescia	Paisco Lovenò
17132	Brescia	Paitone
17135	Brescia	Paspardo
17139	Brescia	Pertica Alta
17140	Brescia	Pertica Bassa
17141	Brescia	Pezzaze
17142	Brescia	Pian Camuno
17206	Brescia	Piancogno
17143	Brescia	Pisogne
17144	Brescia	Polaveno
17148	Brescia	Ponte di Legno
17153	Brescia	Preseglie
17157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
17164	Brescia	Roè Volciano
17168	Brescia	Sabbio Chiese
17169	Brescia	Sale Marasino

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
17170	Brescia	Salò
17174	Brescia	Sarezzo
17175	Brescia	Savio dell'Adamello
17176	Brescia	Sellero
17178	Brescia	Serle
17181	Brescia	Sonico
17182	Brescia	Sulzano
17183	Brescia	Tavernole sul Mella
17184	Brescia	Temù
17185	Brescia	Tignale
17187	Brescia	Toscolano-Maderno
17189	Brescia	Tremosine sul Garda
17191	Brescia	Treviso Bresciano
17193	Brescia	Vallio Terme
17194	Brescia	Valvestino
17197	Brescia	Vestone
17198	Brescia	Veza d'Oglio
17199	Brescia	Villa Carcina
17201	Brescia	Villanova sul Clisi
17202	Brescia	Vione
17204	Brescia	Vobarno
17205	Brescia	Zone
13003	Como	Albavilla
13004	Como	Albese con Cassano
13253	Como	Alta Valle Intelvi
13011	Como	Argegno
13013	Como	Asso
13015	Como	Barni
13250	Como	Bellagio
13021	Como	Bene Lario
13025	Como	Blessagno
13026	Como	Blevio
13030	Como	Brienno
13032	Como	Brunate
13037	Como	Caglio
13042	Como	Canzo
13044	Como	Carate Urio
13047	Como	Carlazzo
13052	Como	Casino d'Erba
13058	Como	Castelmarte
13062	Como	Cavargna
13254	Como	Centro Valle Intelvi
13063	Como	Cerano d'Intelvi
13065	Como	Cernobbio
13071	Como	Claino con Osteno
13074	Como	Colonno
13075	Como	Como
13077	Como	Corrido
13083	Como	Cremia
13085	Como	Cusino
13087	Como	Dizzasco
13089	Como	Domaso
13090	Como	Dongo
13092	Como	Dosso del Liro
13095	Como	Erba
13097	Como	Eupilio
13098	Como	Faggeto Lario

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
13106	Como	Garzeno
13107	Como	Gera Lario
13111	Como	Grandola ed Uniti
13249	Como	Gravedona ed Uniti
13113	Como	Griante
13119	Como	Laglio
13120	Como	Laino
13123	Como	Lasnigo
13126	Como	Lezzeno
13130	Como	Livo
13134	Como	Longone al Segrino
13139	Como	Magreglio
13145	Como	Menaggio
13152	Como	Moltrasio
13155	Como	Montemezzo
13160	Como	Musso
13161	Como	Nesso
13178	Como	Peglio
13183	Como	Pianello del Lario
13184	Como	Pigra
13185	Como	Plesio
13186	Como	Pognana Lario
13187	Como	Ponna
13188	Como	Ponte Lambro
13189	Como	Porlezza
13192	Como	Proserpio
13193	Como	Pusiano
13195	Como	Rezzago
13203	Como	Sala Comacina
13204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
13207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
13248	Como	San Siro
13211	Como	Schignano
13216	Como	Sorico
13217	Como	Sormano
13218	Como	Stazzona
13222	Como	Tavernerio
13223	Como	Torno
13252	Como	Tremezzina
13226	Como	Trezzone
13233	Como	Val Rezzo
13229	Como	Valbrona
13234	Como	Valsolda
13236	Como	Veleso
13239	Como	Vercana
13246	Como	Zelbio
97001	Lecco	Abbadia Lariana
97004	Lecco	Ballabio
97007	Lecco	Barzio
97008	Lecco	Bellano
97013	Lecco	Calolziocorte
97014	Lecco	Carenno
97015	Lecco	Casargo
97018	Lecco	Cassina Valsassina
97021	Lecco	Cesana Brianza
97022	Lecco	Civate
97023	Lecco	Colico

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
97024	Lecco	Colle Brianza
97025	Lecco	Cortenova
97027	Lecco	Crandola Valsassina
97029	Lecco	Cremeno
97030	Lecco	Dervio
97032	Lecco	Dorio
97033	Lecco	Ello
97034	Lecco	Erve
97035	Lecco	Esino Lario
97036	Lecco	Galbiate
97038	Lecco	Garlate
97040	Lecco	Introbio
97042	Lecco	Lecco
97043	Lecco	Lierna
97045	Lecco	Malgrate
97046	Lecco	Mandello del Lario
97047	Lecco	Margno
97050	Lecco	Moggio
97052	Lecco	Monte Marenzo
97055	Lecco	Morterone
97059	Lecco	Olginate
97060	Lecco	Oliveto Lario
97063	Lecco	Pagnona
97064	Lecco	Parlasco
97065	Lecco	Pasturo
97067	Lecco	Perledo
97068	Lecco	Pescate
97069	Lecco	Premana
97070	Lecco	Primaluna
97077	Lecco	Sueglio
97078	Lecco	Suello
97079	Lecco	Taceno
97082	Lecco	Valgrehentino
97083	Lecco	Valmadrera
97093	Lecco	Valvarrone
97084	Lecco	Varenna
97086	Lecco	Vercurago
18007	Pavia	Bagnaria
18016	Pavia	Borgo Priolo
18017	Pavia	Borgoratto Mormorolo
18021	Pavia	Brallo di Pregola
18042	Pavia	Cecima
18193	Pavia	Colli Verdi
18064	Pavia	Fortunago
18073	Pavia	Godiasco Salice Terme
18089	Pavia	Menconico
18094	Pavia	Montalto Pavese
18098	Pavia	Montesegale
18117	Pavia	Ponte Nizza
18126	Pavia	Rocca Susella
18128	Pavia	Romagnese
18142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
18166	Pavia	Val di Nizza
18171	Pavia	Varzi
18184	Pavia	Zavattarello
14001	Sondrio	Albaredo per San Marco
14002	Sondrio	Albosaggia

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
14003	Sondrio	Andalo Valtellino
14004	Sondrio	Aprica
14005	Sondrio	Ardenno
14006	Sondrio	Bema
14007	Sondrio	Berbenno di Valtellina
14008	Sondrio	Bianzone
14009	Sondrio	Bormio
14010	Sondrio	Buglio in Monte
14011	Sondrio	Caiolo
14012	Sondrio	Campodolcino
14013	Sondrio	Caspoggio
14014	Sondrio	Castello dell'Acqua
14015	Sondrio	Castione Andevenno
14016	Sondrio	Cedrasco
14017	Sondrio	Cercino
14018	Sondrio	Chiavenna
14019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
14020	Sondrio	Chiuro
14021	Sondrio	Cino
14022	Sondrio	Civo
14023	Sondrio	Colorina
14024	Sondrio	Cosio Valtellino
14025	Sondrio	Dazio
14026	Sondrio	Delebio
14027	Sondrio	Dubino
14028	Sondrio	Faedo Valtellino
14029	Sondrio	Forcola
14030	Sondrio	Fusine
14031	Sondrio	Gerola Alta
14032	Sondrio	Gordona
14033	Sondrio	Grosio
14034	Sondrio	Grosotto
14036	Sondrio	Lanzada
14037	Sondrio	Livigno
14038	Sondrio	Lovero
14035	Sondrio	Madesimo
14039	Sondrio	Mantello
14040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
14041	Sondrio	Mello
14043	Sondrio	Mese
14044	Sondrio	Montagna in Valtellina
14045	Sondrio	Morbegno
14046	Sondrio	Novate Mezzola
14047	Sondrio	Pedesina
14048	Sondrio	Piantedo
14049	Sondrio	Piateda
14050	Sondrio	Piuro
14051	Sondrio	Poggiridenti
14052	Sondrio	Ponte in Valtellina
14053	Sondrio	Postalesio
14054	Sondrio	Prata Camportaccio
14055	Sondrio	Rasura
14056	Sondrio	Rogolo
14057	Sondrio	Samolaco
14058	Sondrio	San Giacomo Filippo
14059	Sondrio	Sernio
14060	Sondrio	Sondalo

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
14061	Sondrio	Sondrio
14062	Sondrio	Spriana
14063	Sondrio	Talamona
14064	Sondrio	Tartano
14065	Sondrio	Teglio
14066	Sondrio	Tirano
14067	Sondrio	Torre di Santa Maria
14068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
14069	Sondrio	Traona
14070	Sondrio	Tresivio
14074	Sondrio	Val Masino
14071	Sondrio	Valdidentro
14072	Sondrio	Valdisotto
14073	Sondrio	Valfurva
14075	Sondrio	Verceia
14076	Sondrio	Vervio
14077	Sondrio	Villa di Chiavenna
14078	Sondrio	Villa di Tirano
12001	Varese	Agra
12004	Varese	Arcisate
12007	Varese	Azzio
12008	Varese	Barasso
12010	Varese	Bedero Valcuvia
12011	Varese	Besano
12015	Varese	Bisuschio
12019	Varese	Brenta
12020	Varese	Brezzo di Bedero
12021	Varese	Brinzio
12022	Varese	Brissago-Valtravaglia
12024	Varese	Brusimpiano
12027	Varese	Cadegliano-Viconago
12030	Varese	Cantello
12037	Varese	Casalzuigno
12041	Varese	Cassano Valcuvia
12043	Varese	Castello Cabiaglio
12045	Varese	Castelveccana
12051	Varese	Cittiglio
12052	Varese	Clivio

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
12053	Varese	Cocquio-Trevisago
12055	Varese	Comerio
12056	Varese	Cremenaga
12058	Varese	Cuasso al Monte
12059	Varese	Cugliate-Fabiasco
12060	Varese	Cunardo
12061	Varese	Curiglia con Monteviasco
12062	Varese	Cuveglio
12063	Varese	Cuvio
12065	Varese	Dumenza
12066	Varese	Duno
12069	Varese	Ferrera di Varese
12072	Varese	Gavirate
12074	Varese	Gemonio
12076	Varese	Germignaga
12081	Varese	Grantola
12083	Varese	Induno Olona
12086	Varese	Lavena Ponte Tresa
12087	Varese	Laveno-Mombello
12092	Varese	Luino
12093	Varese	Luvinate
12142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
12097	Varese	Marchirolo
12099	Varese	Marzio
12100	Varese	Masciago Primo
12102	Varese	Mesenzana
12103	Varese	Montegrino Valtravaglia
12110	Varese	Orino
12113	Varese	Porto Ceresio
12114	Varese	Porto Valtravaglia
12115	Varese	Rancio Valcuvia
12117	Varese	Saltrio
12129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
12131	Varese	Valganna
12133	Varese	Varese
12139	Varese	Viggiù